

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
T A R A N T O

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI
IRRIGUI CONSORTILI

EDIZIONE 1992

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara

TARANTO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI

EDIZIONE 1992

PARTE I

I COMPENSORI IRRIGUI ED IL CATASTO CONSORZIALE

Art. 1

Costituiscono compensori irrigui i terreni che, in base a progetti realizzati, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

I terreni su indicati sono iscritti nel catasto irriguo consorziale suddiviso per impianto irriguo e sub-compensorio, con apposito schedario delle utenze disposto in ordine alfabetico, periodicamente aggiornato d'Ufficio a seguito di esibizione di documentazione che comprovi l'avvenuta variazione o con i dati desunti dal catasto erariale.

Art. 2

Il Consorzio, in dipendenza della esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni sul catasto irriguo consorziale.

PARTE II

NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 3

L'irrigazione dei fondi agricoli ha ordinariamente inizio nel mese di aprile e termine nel mese di novembre di ogni anno.

La Deputazione Amministrativa del Consorzio si riserva, tuttavia, di modificare di anno in anno, in relazione all'andamento stagionale, il periodo sia iniziale che finale della erogazione irrigua.

Qualora le esigenze produttive di talune aziende rendessero indispensabili erogazioni di acqua prima dell'inizio e dopo il termine del periodo ordinario di irrigazione, il Presidente è autorizzato a provvedervi, sempreché le disponibilità idriche lo consentano e non vi siano motivi ostativi da parte degli enti gestori dei serbatoi di S. Giuliano e Monte Cotugno. Tutte le spese relative saranno poste a carico del solo gruppo di utenti richiedenti l'erogazione straordinaria.

Art. 4

La distribuzione dell'acqua ai singoli utenti viene effettuata secondo il piano di erogazione predisposto dal Casello irriguo competente per territorio che tiene conto delle disponibilità di acqua e delle caratteristiche degli impianti pubblici a servizio dei diversi comprensori irrigui. Del piano di erogazione

ogni consorziato può prendere visione in qualsiasi giorno, durante l'orario ordinario di ufficio.

In particolare, per i terreni ricadenti nei sub-comprensori Galaso-Lato e Lato-Lenne dell'impianto irriguo Sinistra Bradano, la distribuzione dell'acqua ai singoli utenti avviene col sistema turnato e metodo di utilizzazione a scorrimento e/o ad aspersione.

L'acqua viene distribuita agli utenti nell'ordine prestabilito dai quadri orari che vengono compilati tenendo conto della successione secondo mappa dei manufatti di consegna, lungo le aste delle condotte distributrici.

Terminato il turno, la distribuzione verrà ripresa nello stesso ordine.

Per i terreni ricadenti, invece, nel sub-comprensorio Bradano-Galaso dell'impianto irriguo Sinistra Bradano e nell'impianto irriguo Sinni, la distribuzione dell'acqua avviene con sistema così detto « a domanda » e metodo di utilizzazione ad aspersione e, pertanto, la prenotazione va effettuata in dipendenza della dotazione assegnata in progetto. Per gli utenti di queste ultime zone, quindi, verranno stabiliti turni orari quotidiani solo nel caso di quei manufatti di consegna che risultino a servizio di gruppi di piccole aziende. All'inizio dell'esercizio di ciascun anno saranno aperti, per consentire l'erogazione, solo i manufatti di consegna a servizio dei fondi di quegli utenti che avranno effettuato regolare prenotazione.

Art. 5

Le prenotazioni possono essere eseguite presso i caselli di zona sia dai proprietari dei fondi serviti dall'impianto irriguo sia da altre persone (capi-azienda, coloni, mezzadri, fittavoli, conduttori a qualsiasi titolo delle aziende), a ciò espressamente delegate dai proprietari medesimi, generalmente nel periodo compreso tra il 1° e il 20 marzo di ciascun anno.

Nella settimana successiva alla chiusura della campagna di prenotazione, a cura dei funzionari del servizio o sezione preposti verranno predisposti i quadri orari della distribuzione

dell'acqua che andranno in attuazione provvisoria sin dall'inizio dell'erogazione. Essi verranno esposti presso i Caselli di zona, affinché ciascun utente interessato possa prenderne visione e sollecitamente comunicati agli utenti, per la parte di interesse di ciascuno, mediante bollettino firmato dall'addetto di zona. Nel caso di utenze raggruppate, il bollettino riporterà l'indicazione di tutte le ditte interessate e verrà consegnato al titolare o al conduttore dell'appezzamento o porzione di fondo entro il quale ricade il manufatto di erogazione.

I quadri orari resteranno depositati presso la sede del Consorzio e rispettivamente presso i caselli di zona ed, inoltre, per la parte corrispondente, verranno consegnati agli acquaioli addetti ai singoli settori. Di essi ciascun utente interessato potrà prendere visione durante l'orario di servizio di ciascun giorno lavorativo.

Qualunque richiesta di variazione dei quadri orari o reclamo avverso gli stessi dovrà essere motivata e presentata per iscritto al Presidente del Consorzio entro i sette giorni successivi alla comunicazione innanzi precisata, trascorsi i quali, nessun reclamo, richiesta od osservazione verranno più ammessi. Il Presidente, sentito il parere degli uffici, potrà accogliere le variazioni richieste o i reclami pervenuti nei termini anzidetti qualora essi non rechino pregiudizio ai contenuti ed al Consorzio.

Art. 6

L'acqua viene consegnata ai singoli utenti, in proporzione della superficie o del tempo prenotato, a mezzo dei manufatti di consegna installati dal Consorzio lungo le condotte distributrici: tali manufatti vengono chiamati, convenzionalmente, « idranti di catasto ».

Qualora la rete di dispensa pubblica risultasse insufficiente come sviluppo, in relazione a particolari esigenze di alcune aziende, potrà essere richiesta e consentita la costruzione di altre condotte di diramazione e di altri idranti che si chiameranno « privati ».

Per tali manufatti « privati » — la cui gestione e manutenzione resta a carico dell'utente richiedente — è ammessa solo l'utilizzazione di materiale ed apparecchiature del tipo previsto nel progetto generale e, comunque, preventivamente autorizzata dal Consorzio.

Le ditte che posseggono appezzamenti di superficie inferiore a 1/2 Ha, per poter ottenere l'autorizzazione alla installazione di idranti « privati », dovranno associarsi ad altre ditte finitime in modo che la superficie complessiva raggiunga almeno la estensione minima di 5000 mq. suindicata.

In caso di inottemperanza all'obbligo della manutenzione dei manufatti privati nel termine di trenta giorni dalla data dell'invito, da inoltrare per raccomandata con A.R., la stessa verrà eseguita di ufficio e l'importo delle spese relative verrà iscritto a ruolo per la riscossione tramite l'Esattore Consortile.

Perseverando il concessionario nella trascuratezza della manutenzione il Consorzio avrà diritto, senza altro avviso, di procedere all'esclusione del manufatto privato dall'erogazione pubblica.

Art. 7

E' anche in facoltà di ciascun utente di chiedere, con le modalità di cui al precedente art. 6, varianti nell'utilizzazione del quantitativo di acqua spettantegli, trasferendola sia da un appezzamento ad un altro, sia da idrante ad idrante, purché sempre nell'ambito dei terreni ricadenti nel comprensorio ed iscritti nel catastino irriguo.

Tali domande dovranno essere rinnovate ogni anno, nel termine appresso indicato.

Art. 8

Dovendo le concessioni, di cui ai precedenti artt. 6 e 7, essere fatte con riguardo alla compilazione dell'orario di irrigazione, alla superficie posseduta dal richiedente, alle colture

praticate o da praticare ed all'interesse generale degli utenti, le relative istanze dovranno pervenire al Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno in corso.

Trascorso tale termine le domande non verranno prese in considerazione e gli interessati dovranno eventualmente rinnovarle, nel termine indicato, per l'anno successivo.

Art. 9

Nell'evasione delle domande di variazione o concessione di cui innanzi, qualora venissero avanzate contemporaneamente da più utenti e non potessero essere accordate, per ragioni tecniche e funzionali, a tutti i richiedenti, si delibererà con preferenza per il maggior interesse del Consorzio.

Art. 10

Tutte le spese necessarie affinché le variazioni e concessioni, richieste ed accordate, abbiano effetto, sono a carico esclusivo dei richiedenti, i quali sono obbligati a corrispondere alla Tesoreria Consortile l'importo preventivo delle spese stesse che verrà comunicato dagli Uffici.

Trascorsi dieci giorni dall'anzidetta comunicazione, senza che il richiesto versamento venga eseguito, si intenderà che il richiedente abbia rinunciato alla variazione o concessione e questa non potrà essere più attuata per l'anno in corso, né in seguito, senza il rinnovo dell'istanza nel termine prescritto all'art. 8 e senza una nuova delibera.

Art. 11

Nella ipotesi in cui un gruppo di consegna serva più utenze, anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire, a favore degli utenti cointeressati, il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, nel rispetto anche delle norme del Codice Civile in materia di servitù coattive.

Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta e a spese degli utenti interessati, di installare nuove apparecchiature tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà.

Art. 12

E' in facoltà della Deputazione Amministrativa, senza pregiudizio degli utenti o del Consorzio, di cedere dell'acqua disponibile a chi ne facesse richiesta a quelle condizioni che essa riterrà migliori nell'interesse del Consorzio.

Art. 13

La Deputazione Amministrativa, su istanza di utenti interessati, può concedere in uso annuale tratte di rete di dispensa per immettervi acqua di pozzi aziendali.

La manutenzione delle tratte di condotte concesse in uso resterà a totale carico dei richiedenti che, in caso di rotture, dovranno provvedere a propria cura e spese alla riparazione.

Qualora sia richiesto l'uso di condotte ricadenti su terreni non inclusi in comprensori irrigui in esercizio, la Deputazione Amministrativa stabilirà un canone annuo di uso per le condotte consegnate.

Al termine della stagione di utilizzazione, gli stessi utenti dovranno riconsegnare ai Tecnici consortili le condotte utilizzate previo collaudo delle stesse.

Art. 14

Tutta l'acqua che scorre nel canale e nelle condotte di adduzione, ripartizione e distribuzione è di proprietà del Consorzio.

Quella che, nelle ore assegnate dal turno, scorre all'uscita del manufatto di dispensa è di proprietà degli utenti. Consegnata, pertanto, l'acqua agli utenti, cessa da parte del Con-

sorzio ogni diritto ed ogni responsabilità verso terzi, sia per quanto riguarda l'irrigazione, sia per quanto riguarda gli scoli dei terreni.

Art. 15

Nelle ore fissate dall'orario di distribuzione, e solo in quelle, ciascun utente è obbligato a ricevere l'acqua, sopra il fondo per il quale viene destinata ed al punto di consegna pre-stabilito dal manufatto di dispensa.

Art. 16

Allorché un utente intende rinunciare al proprio turno di irrigazione, dovrà avvertire in tempo utile il personale di sorveglianza affinché questo possa prendere gli eventuali conseguenti provvedimenti.

Un utente potrà cedere tutto o parte del tempo di adacquamento di sua spettanza nel turno orario ad altro utente dello stesso comizio, previa autorizzazione del competente ufficio di zona.

Nessun utente potrà cedere l'acqua di sua spettanza ad altra persona o proprietario confinante che non sia consorziato.

Qualora un utente non voglia servirsi di tutta o di parte dell'acqua per irrigazione di sua spettanza potrà lasciarla, ottenutone il consenso dal personale di sorveglianza del Consorzio, a disposizione del vicino; questi sarà obbligato all'osservanza dell'orario di adacquamento del cedente oltre che del proprio.

Con preavviso di almeno 12 ore, dato regolarmente al personale di sorveglianza del Consorzio, potrà essere sospesa all'utente che ne faccia richiesta la consegna dell'acqua di sua spettanza, purché la stessa possa, però, essere altrimenti utilizzata senza sprechi e senza pregiudizio per la regolarità dell'esercizio.

Art. 17

L'utente che agisse in opposizione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, e arrecasse, in conseguenza, danni ai terzi o al Consorzio, tanto nelle condotte che nelle apparecchiature fisse o mobili, sarà responsabile dei danni medesimi, così per fatto proprio come per quello di suoi dipendenti.

Art. 18

Nel caso che gli utenti ricevessero in consegna, dal personale di sorveglianza del Consorzio, all'inizio della stagione irrigua, apparecchiature mobili, essi dovranno utilizzarle e mantenerle con la cura del buon padre di famiglia e riconsegnarle al personale del Consorzio, al termine della stagione irrigua, in buono stato di conservazione e funzionamento. Qualora, all'atto della consegna, fosse constatato un deterioramento dell'apparecchiatura mobile, tale da compromettere il suo regolare funzionamento, l'utente consegnatario resta obbligato alla perfetta riparazione, ove possibile, ovvero alla sostituzione dell'apparecchiatura deteriorata o, infine, alla rifusione al Consorzio del costo di acquisto attuale della stessa.

Art. 19

L'utente che provoca danni all'impianto consortile, sia nella parte che attraversa terreni di sua proprietà sia altrove, è tenuto ad avvertire immediatamente l'ufficio di zona o l'acquaiolo del Consorzio, in maniera che il danno stesso possa essere riparato al più presto possibile, evitando così maggiori oneri derivanti dalla mancata irrigazione o dall'irregolare deflusso dell'acqua.

Le spese di riparazione ed il risarcimento di eventuali danni arrecati a terzi ed al Consorzio restano a carico dell'utente responsabile.

Art. 20

Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni all'impianto irriguo consortile, sia per le opere e manufatti entroterra che fuori terra, nei tratti di questo che attraversa la proprietà di ciascuno di essi e sono, quindi, responsabili dei danni medesimi.

Art. 21

Gli utenti sono, altresì, obbligati a curare e provvedere affinché non avvengano fughe d'acqua dai manufatti di dispensa che ricadono entro i confini dei propri fondi, nelle ore in cui l'acqua è di spettanza di altri. Essi hanno diritto di vigilare, durante il periodo orario di dispensa di loro competenza, che non avvengano fughe o sottrazioni di acqua in loro danno, nel qual caso avranno cura di avvertire al più presto il personale consortile di sorveglianza affinché intervenga sollecitamente a ristabilire la normalità dell'esercizio.

Art. 22

Qualora, durante il periodo di irrigazione, la portata dell'acqua nel canale principale venisse a diminuire fino ad un terzo di quella normale, verranno proporzionalmente ridotte le portate dei manufatti di consegna ovvero i turni di dispensa.

Permanendo la diminuzione della portata nel limite di un terzo ed oltre, verrà posto in applicazione un orario di distribuzione speciale, che resterà in vigore fino al turno successivo al ripristino della portata normale.

Nessun recupero spetterà ai consorziati nei casi anzidetti di riduzione della portata d'acqua.

Art. 23

La perdita di acqua verrà fatta recuperare agli utenti che ne fossero rimasti privi, solo nel caso di rottura od avaria della

rete distributrice la cui riparazione non possa essere effettuata entro il tempo di un turno e con la perdita di un solo adacquamento. Il recupero verrà consentito mediante un orario provvisorio, redatto in maniera che la perdita venga ripartita il più equamente possibile fra tutti gli utenti situati a valle del punto di rottura od avaria, ovvero di deviazione dell'acqua.

Nessun recupero spetterà, invece, agli utenti per la perdita degli adacquamenti nel periodo necessario alle riparazioni, nei casi di rottura ed avaria al canale principale o ai tratti di rete privata connessi con la rete pubblica.

Art. 24

Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete distributiva lo rendano necessario, può ridurre o sospendere la distribuzione dell'acqua senza che i consorziati-utenti abbiano diritto ad indennizzo alcuno o risarcimento a qualsiasi titolo.

PARTE III

MANUTENZIONI DEI CANALI, DELLE CONDOTTE E DELLE APPARECCHIATURE DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO IRRIGUO

Art. 25

La manutenzione del canale principale Sinistra Bradano, degli impianti di sollevamento, della rete di distribuzione e delle apparecchiature, fisse e mobili, fino ai manufatti di dispensa, viene fatta a cura del Consorzio.

Le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria vengono conglobate nelle spese di esercizio e l'eventuale disavanzo della gestione annuale, al netto degli eventuali contributi concessi a tale titolo dalla Regione, verrà ripartito in base alla superficie indicata nella prenotazione da ciascun utente e recuperato a mezzo dei ruoli di contribuenza.

Le spese occorrenti, invece, per la manutenzione straordinaria ed il ripristino della funzionalità di parti dell'impianto e della rete di distribuzione, vengono conteggiate separatamente e ripartite, sempre al netto dell'eventuale contributo della Regione, a carico delle proprietà interessate in proporzione alla superficie irrigabile di ciascun utente.

Art. 26

Le spese che si rendessero necessarie per lavori di modificazione, di demolizione o ripristino della rete irrigua, ver-

ranno poste a carico dei proprietari dei fondi che avranno richiesto la modifica o la demolizione, anche a seguito di vendita o divisione di proprietà, o che avranno reso necessario, per fatto proprio, il ripristino della rete. Il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta motivata del Consorzio. Trascorso tale termine l'importo dovuto, maggiorato delle addizionali d'uso e degli interessi legali, verrà riscosso a mezzo ruoli.

Art. 27

I consorziati debbono consentire l'accesso lungo la rete irrigua anche con mezzi meccanici, per le esigenze connesse all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto, sia ai dipendenti del Consorzio che ai componenti la Deputazione Amministrativa.

Essi avranno diritto ad essere indennizzati solo nel caso di danni arrecati alle colture ed alle piantagioni al di fuori delle fasce di terreno espropriate e/o asservite.

Art. 28

Per tutti i canali, le condotte e i manufatti degli impianti irrigui consortili, siano essi insistenti su aree espropriate e/o gravate da servitù, è proibita qualsiasi opera o fatto che possa alterarne o menomarne la resistenza, l'efficienza e la rispondenza all'uso cui sono destinati.

Resta, perciò, espressamente vietato:

- a) — di eseguire lavori che danneggino le opere consortili, anche sulle aree gravate da servitù;
- b) — di porre a dimora alberi o piantagioni;
- c) — di manovrare e manomettere qualunque apparecchiatura o meccanismo che serva al deflusso ed alla regolazione delle acque consortili;

- d) — di lasciar pascolare animali di qualsiasi specie, tanto sulla sommità che sulle scarpate degli argini e dei corsi irrigui;
- e) — di gettare i rifiuti e sversare acque nell'alveo dei canali stessi e nei sifoni.

Oltre ai possibili addebiti per l'infrazione regolamentare, le spese necessarie per la demolizione delle opere e la rimozione delle piantagioni irregolarmente eseguite verranno poste a carico del proprietario responsabile ed il corrispondente importo verrà posto in riscossione, a mezzo di iscrizione nei ruoli di contribuenza.

Art. 29

Per curare la distribuzione dell'acqua ai Consorziati, provvedere alla manutenzione ed alle modeste ed urgenti riparazioni delle opere e dei manufatti dell'impianto irriguo, vigilare sull'osservanza del regolamento e dei turni orari, controllare il regolare e disciplinato svolgimento della pratica irrigua da parte degli utenti, saranno in servizio — nel numero predisposto dalla Amministrazione in relazione ai settori o reparti nei quali è suddiviso l'impianto nonché al sistema ed alle modalità con cui dovrà svolgersi l'esercizio — degli acquaioli che svolgeranno anche funzione di guardie giurate.

Per utile informazione va precisato che:

- 1) — fra i compiti ordinari degli acquaioli, oltre a quelli generalmente innanzi indicati, ed agli altri richiamati nel Regolamento Organico, rientrano anche la custodia dei quadri orari, le annotazioni delle eventuali rettifiche e la distribuzione dei fogli orari agli utenti; in particolare l'acquaiolo dovrà segnalare al proprio superiore le infrazioni alle prescrizioni indicate nell'art. 28;
- 2) — gli acquaioli e i custodi dei Caselli irrigui non dovranno avere relazione o rapporti con alcuno degli utenti, incompatibili con gli interessi del Consorzio; dovranno dedicarsi esclusivamente al disimpegno del proprio compito e non potranno esercitare altri lavori o incombenze all'infuori di quelle a ciascuno affidate;

3) — gli acquaioli dovranno conoscere l'impianto irriguo nella sua completezza ed essere in grado di svolgere le mansioni di competenza in qualsiasi zona o parte di esso e, pertanto, di scambiarsi reciprocamente gli incarichi. A tale scopo, l'assegnazione delle zone non è fissa nè stabile, ma sarà variata in maniera rotatoria, secondo la periodicità e i turni che, su proposta degli Uffici, verranno stabiliti dalla Deputazione.

Gli acquaioli dipendono gerarchicamente dagli addetti di zona — dai quali riceveranno le disposizioni per gli incarichi specifici, anche quotidiani, da eseguire — e, tramite essi, dall'Ufficio Consortile preposto all'esercizio dell'impianto irriguo.

In relazione al preminente interesse pubblico e collettivo dell'esercizio irriguo, il personale addetto all'impianto irriguo dovrà mantenere contegno corretto e irreprensibile sia nei confronti degli utenti e dei consorziati in genere, sia nei confronti dei superiori, adottare forme di convincimento civile e di responsabilizzazione degli utenti nei casi di lievi infrazioni e, con assoluta imparzialità ed obiettività, le misure regolamentari, nei casi di infrazioni più gravi o di recidive, evitando comunque abusi di autorità. Il mancato rispetto degli obblighi considerati dal presente regolamento costituisce infrazione disciplinare e verrà, come tale, perseguito secondo la normativa contrattuale.

Per converso, gli utenti devono portare il dovuto rispetto sia nei confronti della persona e della funzione degli acquaioli sia per l'applicazione delle indicazioni e disposizioni che verranno da essi e tramite essi impartite per il corretto e disciplinato svolgimento dell'esercizio irriguo; ad essi, altresì, devono far capo per eventuali controversie e difficoltà che, eventualmente, insorgessero nel corso del periodo della distribuzione irrigua.

Art. 30

Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni sia al materiale interrato che in superficie (tubi, valvole, limitatori, saracinesche, pozzetti, idranti,

ecc.). Nel caso di rotture o anche di solo pericolo di rotture e di qualsiasi altro evento, dovranno informare subito l'acquaiolo o l'ufficio di zona.

Qualora i danni fossero provocati dall'utente o da chi per esso, le spese tutte per la riparazione od il ripristino necessario verranno a lui addebitate, con riserva da parte del Consorzio di rivalsa degli eventuali conseguenti danni.

Art. 31

Gli acquaioli e, quindi, l'addetto di zona, in caso di rotture o di pericolo di rottura di canali e condotte irrigue durante lo svolgimento dell'esercizio irriguo, sono obbligati ad intervenire immediatamente per provvedere alla chiusura delle apparecchiature di sezionamento e, ove possibile, alle riparazioni per le quali sono autorizzati ad utilizzare i materiali di scorta esistenti presso i depositi dei caselli o, in mancanza, a prelevarli presso gli ordinari fornitori.

Il limite di impegno massimo, in dipendenza di tale autorizzazione, è fissato in lire seicentomila compreso i trasporti e noli di macchinario ed attrezzature eventualmente necessari. Tale importo può essere aggiornato, in relazione alla dinamica dei costi e su motivata proposta degli uffici, dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio.

In ogni caso, l'Ufficio di zona dovrà dare tempestiva comunicazione al competente Servizio della rottura o pericolo di rottura e far seguire, nel più breve tempo possibile, un completo rapporto sull'evento verificatosi e l'intervento operato.

Art. 32

Tutti gli utenti, proprietari e conduttori a qualsiasi titolo, sono obbligati ad attenersi scrupolosamente, nell'interesse individuale e collettivo, alla osservanza dell'orario di cui all'art. 4, compilato a cura del Consorzio ed approvato in via definitiva dal Presidente. Essi sono altresì obbligati a non provocare perdite di tempo dannose nel passaggio di turno da un utente all'altro; a prepararsi in tempo utile ed essere sollecitati ad iniziare l'irrigazione dei propri fondi all'ora prescritta nell'ora-

rio; ad utilizzare il tempo assegnato in maniera da cessare l'irrigazione nel momento stabilito.

Art. 33

E' vietato nella maniera più assoluta prelevare acqua sia dalle condotte che dai canali con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste nel progetto, nel presente regolamento, nella domanda di prenotazione o in altre disposizioni del Consorzio. Chiunque tenti soltanto di non ottemperare a tale obbligo, incorre nel reato di appropriazione indebita e potrà essere anche citato a risponderne dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

E' altresì vietato manovrare e manomettere qualunque apparecchiatura o meccanismo che serva al deflusso ed alla regolazione delle acque consortili.

Nel caso che si verificassero improvvise mutazioni meteorologiche, è fatto obbligo agli utenti, che al momento avessero in corso l'irrigazione, o a chi per essi, di non lasciare abbandonato l'impianto, e provvedere anche direttamente alla regolare e graduale chiusura degli idranti ovvero, nel caso di zona servita da impianto di sollevamento, ad avvertire tempestivamente il personale di sorveglianza affinché provveda preventivamente all'arresto dell'impianto di sollevamento medesimo.

Art. 34

L'acquaiolo, nella sua funzione di guardia giurata, provvederà, con rigorosa imparzialità ed obiettività a comunicare al Consorzio tutte le infrazioni alle norme stabilite nel presente regolamento che si verificassero nel comprensorio irriguo, a mezzo di verbale di accertamento sottoscritto.

Copia dell'anzidetto verbale, nel quale oltre l'ora ed il giorno dovrà essere precisato se trattasi di prima infrazione o di recidiva, sarà rilasciata dall'acquaiolo al contravventore. L'acquaiolo medesimo provvederà, inoltre, a rilevare e segnalare al competente servizio i danni che riscontrerà arrecati all'impianto ed alle apparecchiature consortili.

Art. 35

Le infrazioni alle norme del presente regolamento verranno penalizzate con le ammende di seguito stabilite:

- a) — L. 300.000 ad ettaro indicato nella prenotazione nel caso che l'utente, o chi per esso, venga trovato a prelevare acqua in condizioni diverse da quelle prescritte nei quadri orari o, in mancanza del quadro orario, indicate dall'acquaiolo, durante i periodi di esercizio provvisorio;
- b) — L. 300.000 ad ettaro indicato nella prenotazione, nel caso che l'utente, o chi per esso, venga trovato ad irrigare con attrezzature, sistemi o modalità diverse da quelle prestabilite ed autorizzate; ciò senza pregiudizio per la applicazione, nei casi più gravi, di quanto previsto al precedente art. 33;
- c) — L. 1.000.000 nel caso che l'utente, o chi per esso, contravvenga alle specifiche disposizioni contenute nell'art. 28; ciò senza pregiudizio per la applicazione, nei casi più gravi, di quanto previsto al precedente art. 33;
- d) — fuori dei casi sopra precisati il consorziato che venga sorpreso a prelevare acqua senza preventiva prenotazione o ad irrigare superfici superiori a quelle prenotate verrà penalizzato con una ammenda nella misura di 5 volte il contributo a prenotazione relativo alle superfici non prenotate e, nei casi più gravi e di recidiva, deferito all'A.G.

In caso di recidiva la misura delle ammende innanzi precisate viene automaticamente raddoppiata.

La misura delle ammende innanzi indicate verrà aggiornata annualmente con deliberazione della Deputazione Amministrativa in base all'indice di svalutazione rilevato dall'Istat per l'anno precedente.

Art. 36

Il Consorzio, ricevuto il verbale redatto dall'acquaiolo, constatata l'infrazione, a norma del presente regolamento, verificata l'applicabilità dell'ammenda, può accettare la conciliazione

della contravvenzione con il pagamento, entro sette giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni di contravvenzione, da inviarsi dal Consorzio a mezzo raccomandata con a. r., di una somma pari alla metà di quelle stabilite nel precedente art. 35.

Art. 37

Trascorso inutilmente l'anzidetto termine di sette giorni, il contravventore dovrà versare la somma indicatagli, a mezzo di vaglia postale intestato alla Tesoreria Consortile, entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contravvenzione. Superato inutilmente anche questo secondo termine, l'importo della contravvenzione verrà iscritto nei ruoli esecutivi di contribuenza, maggiorato delle addizionali d'uso e degli interessi legali.

Per quanto riguarda i danni arrecati all'impianto ed alle opere consorziali, il Consorzio ne richiederà il risarcimento all'utente responsabile, in base al consuntivo analitico degli oneri relativi, da inviarsi a mezzo di raccomandata con a. r.. Trascorso il termine di trenta giorni senza che l'utente abbia provveduto ad effettuare il pagamento, anche gli importi dovuti per risarcimento di danni verranno inseriti nei ruoli di contribuenza, maggiorati delle addizionali d'uso e degli interessi legali.

Art. 38

L'utente, contro l'iscrizione a ruolo della contravvenzione e delle somme richiestegli per il risarcimento di danni, potrà ricorrere alla Deputazione Amministrativa del Consorzio che delibererà in merito.

Contro il deliberato della Deputazione, l'utente potrà, inoltre, opporre motivato ricorso a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 39

Il contributo a carico degli utenti per il servizio irriguo è binomio, costituito cioè da due quote la cui misura viene sta-

bilita di anno in anno dalla Deputazione Amministrativa in relazione al preventivo di costo dell'esercizio irriguo.

L'importo della prima quota, commisurato alla superficie servita, viene iscritto nei ruoli ordinari di contribuenza.

L'importo della seconda quota è commisurato invece alla superficie prenotata e viene iscritto nei ruoli suppletivi di contribuenza.

Al termine della stagione irrigua sarà compilato il consuntivo della gestione del singolo impianto irriguo che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti Autorità centrali e/o regionali.

Sulla base di detti consuntivi di gestione, che verranno esaminati ed approvati dalla Deputazione Amministrativa, verrà determinata la effettiva misura del contributo da porre a carico degli utenti, a mezzo iscrizione a ruolo per l'anno successivo, in ragione delle prenotazioni effettuate.